



Data: 22/01/2018  
Prot. Num: 0000040

Ai responsabili del dipartimento previdenza  
Loro sedi

Oggetto: I principali interventi in materia previdenziale contenuti nella legge 205/2017,  
legge di bilancio per l'anno 2018.

Care compagne e cari compagni,

con la presente nota illustriamo, con un breve commento, le maggiori novità in materia previdenziale contenute nell'art. 1, vari commi, della legge 205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018).

#### **Comma 146 – Modifica del metodo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita**

Il comma 146 modifica la metodologia di calcolo dell'incremento della speranza di vita limitando gli adeguamenti futuri dei requisiti pensionistici a un massimo di tre mesi.

#### **Commi 147-153 – Lavoratori esclusi dall'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita**

L'incremento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita di 5 mesi previsto dal 1° gennaio 2019 non viene applicato ai lavoratori che svolgono per almeno 7 anni nei 10 anni precedenti il pensionamento lavori gravosi (15 categorie di lavoratori elencati nell'allegato B alla legge di bilancio 2018) ed ai lavoratori addetti ad attività usuranti di cui al decreto legislativo 267/2011. Per beneficiare dell'esclusione è richiesto, per entrambe le categorie di lavoratori, il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Le modalità attuative saranno stabilite con decreto interministeriale da adottare entro il 30 gennaio 2018.

Ai lavoratori esclusi dall'adeguamento non si applica l'art. 24, comma 9, secondo periodo, della legge 214/2011, pertanto, nel 2021, i beneficiari dell'esclusione potranno accedere a pensione di vecchiaia anche prima del compimento di 67 anni di età.

I termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici beneficiari dell'esclusione dall'adeguamento si calcolano dal momento in cui avrebbero maturato il diritto a pensione con l'applicazione degli adeguamenti.

Per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata come precoci e per i lavoratori beneficiari dell'APE sociale viene confermato l'adeguamento alla speranza di vita, pertanto dal 2019 il requisito contributivo per i precoci (41 anni) e il requisito dell'età per la pensione di vecchiaia per i beneficiari dell'APE sociale (66 anni e 7 mesi) saranno incrementati di 5 mesi.

#### **Comma 154 – Prepensionamento dei dipendenti di imprese del settore editoriale**

I dipendenti di imprese dell'editoria che hanno cessato l'attività, collocati in cassa integrazione straordinaria ai sensi della legge 416/1981 in forza di accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, possono accedere a pensione sulla base dei requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del DPR 157/2013 (32 anni di anzianità contributiva). La domanda va presentata all'INPS entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2018.

#### **Comma 155 – Istituzione Commissione tecnica di studio della gravosità delle occupazioni**

Il comma 155 dispone l'istituzione di una Commissione tecnica per studiare la gravosità delle occupazioni, con il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La conclusione dei lavori della Commissione è prevista per il 30/9/2018 ed entro i 10 giorni successivi è prevista la presentazione di una relazione sugli esiti dei lavori da parte del Governo.

#### **Comma 156-157 – Previdenza complementare dipendenti pubblici**

Le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni, di cui al decreto legislativo 252/2005 - disposizioni, più favorevoli, previste per gli iscritti ai fondi di previdenza complementare del settore privato - vengono estese anche ai dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche complementari.

Fermo restando la piena e diffusa informazione e la libera espressione di volontà dei lavoratori, nei confronti dei dipendenti pubblici assunti successivamente al 1° gennaio 2019, le parti istitutive dei fondi di previdenza complementare possono regolamentare le modalità di adesione ai fondi stessi anche mediante forme di silenzio assenso.

### **Comma 158 – Istituzione Commissione tecnica di studio della spesa previdenziale e assistenziale**

Il comma 158 dispone l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica per finalità previdenziali e assistenziali. La conclusione dei lavori della Commissione è prevista per il 30/9/2018 ed entro i 10 giorni successivi è prevista la presentazione di una relazione sugli esiti dei lavori da parte del Governo.

### **Comma 160 – Durata dell'Isopensione per il triennio 2018/2020**

Il comma 160 estende, limitatamente al triennio 2018/2020, la durata dell'isopensione – prestazione di accompagnamento al pensionamento anticipato o di vecchiaia erogata dall'INPS, ma interamente a carico dell'azienda – da 4 anni a 7 anni.

### **Comma 162 – Modifiche all'APE volontaria, all'APE sociale e alla pensione anticipata per i precoci**

La possibilità di accesso all'APE volontario – strumento di natura finanziaria più che previdenziale, introdotto dalla legge di bilancio 2017 in via sperimentale da maggio 2017 a dicembre 2018, ma non ancora operativo – viene prorogata di un anno, dal 31/12/2018 al 31/12/2019.

La possibilità di accesso all'APE sociale – prestazione corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici a favore di soggetti che si trovano in particolari condizioni, introdotta in via sperimentale dalla legge di bilancio 2017 per il periodo dal 1/5/2017 al 31/12/2018– viene estesa:

- ai disoccupati a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- ai soggetti che assistono da almeno 6 mesi un parente o affine di secondo grado, a condizione che i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano almeno 70 anni di età, ovvero siano invalidi o deceduti o mancanti;
- ai lavoratori dipendenti che hanno svolto attività gravose per almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7.

Alle lavoratrici madri, il requisito contributivo necessario per l'accesso all'APE sociale, (30 anni per le disoccupate, per le invalide e per coloro che assistono i portatori di handicap; 36 anni per le lavoratrici che svolgono attività gravose) viene ridotto di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.

La pensione anticipata con 41 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età, prevista per i c.d. lavoratori precoci (lavoratori con almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni di età che si trovano in particolari condizioni) viene estesa:

- ai soggetti che assistono da almeno 6 mesi un parente o affine di secondo grado, a condizione che i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano almeno 70 anni di età, ovvero siano invalidi o deceduti o mancanti;
- ai lavoratori dipendenti che hanno svolto attività gravose per almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7.

### **Comma 163-166 – Lavori gravosi**

La platea dei lavori gravosi, definita dalla legge di bilancio del 2017, viene ampliata con l'aggiunta degli addetti alle seguenti lavorazioni:

- operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Il comma 164 prevede, per gli operai agricoli e zootecnici, che l'anno di contribuzione si perfeziona con 156 contributi giornalieri (modalità caratteristica del settore agricolo).

I commi 165 e 166, prevedendo la disapplicazione del limite relativo al livello di tariffa INAIL del 17 per mille, semplificano ed agevolano il riconoscimento del requisito di lavoro gravoso per l'ammissione all'APE sociale e alla pensione anticipata per i precoci.

### **Comma 167 – Istituzione del Fondo Ape Sociale**

Viene istituito il Fondo APE Sociale, ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione della prestazione con decorrenza successiva al 2018 da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo.

### **Commi 168-169 – Modifiche alla RITA (rendita integrativa temporanea anticipata)**

La RITA, introdotta in via sperimentale con la legge di bilancio 2017, dal 1/5/2017 al 31/12/2018, con le modifiche contenute nella legge di bilancio 2018 diventa uno strumento strutturale sia per i dipendenti del settore privato sia per i dipendenti del settore pubblico, iscritti alle forme di previdenza complementare a contribuzione definita (sono escluse quelle a prestazione definita).

La RITA consiste nell'erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato e può essere erogata a favore degli iscritti:

- che hanno cessato l'attività lavorativa e che maturano entro 5 anni la pensione di vecchiaia, a condizione che siano in possesso di almeno 20 anni di contributi;
- inoccupati da almeno 2 anni e che maturino l'età per la pensione di vecchiaia entro 10 anni.

La tassazione della RITA segue le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione. Per gli importi maturati dal 1/1/2007 in poi, l'imponibile viene tassato con un'aliquota pari al 15%, ridotta dello 0,3% per ciascun anno di iscrizione eccedente il quindicesimo, sino al livello minimo del 9%. Ai fini della determinazione dell'imponibile le somme erogate a titolo di RITA sono imputate prioritariamente alle somme maturate fino al 31/12/2000 e per la parte eccedente a quelle maturate dal 1/1/2006 e successivamente a quelle maturate dal 1/1/2007 in poi. Viene prevista la possibilità di assoggettare la rendita a tassazione ordinaria.

### **Comma 170 – Lavori usuranti: lavoro organizzato in turni di 12 ore**

Il comma 170 introduce una modalità più favorevole per determinare il numero di notti necessarie (almeno 78 – da 72 a 77 – da 64 a 71) per accedere alla pensione anticipata con i requisiti con le quote previste per i lavoratori che svolgono attività usuranti. Per i turnisti che svolgono attività lavorativa organizzata su 12 ore viene, infatti, disposto che ai fini del perfezionamento del numero di notti il numero dei giorni lavorati si moltiplica per il coefficiente 1,5.

### **Commi 173-177 – Soppressione del fondo residuale FONDINPS**

Viene prevista la soppressione del fondo complementare residuale istituito presso l'INPS, fondo nel quale viene destinato il TFR dei lavoratori silenti (che non hanno scelto nel semestre), dipendenti di aziende private che operano in settori dove non esiste il fondo negoziale e non è stato individuato alcun fondo con un accordo collettivo aziendale. Con decreto interministeriale sarà stabilita la data della soppressione e la forma pensionistica presso la quale trasferire le posizioni individuali esistenti presso FONDINPS.

### **Comma 184 – Pagamento dei trattamenti pensionistici**

Il comma 184 stabilisce che a decorrere dal mese di gennaio 2018 i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili e le rendite INAIL, sono posti in pagamento il primo giorno di ogni mese, ovvero il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile ad eccezione del mese di gennaio, in cui il pagamento sarà effettuato il secondo giorno bancabile.

### **Comma 219 – Vittime attentato terroristico di Dacca**

I benefici previdenziali e non previdenziali previsti per le vittime del terrorismo vengono estesi anche ai familiari delle vittime dell'attentato di Dacca del 1/7/2016.

### **Commi 246-247 – Benefici pensionistici per esposizione rischio amianto**

Il comma 246 modifica i criteri per il riconoscimento del diritto ai benefici per l'esposizione all'amianto per i lavoratori che hanno operato nei siti di produzione di materiale rotabile durante la scoibentazione del tetto e delle operazioni di bonifica. Per il riconoscimento dell'esposizione occorre una dichiarazione del datore di lavoro attestante che il lavoratore era presente nel sito produttivo durante le operazioni di bonifica e nei 10 anni successivi.

Il comma 247 estende, a decorrere dall'anno 2018, i benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.

### **Commi 252-253 – Incremento del limite di reddito per le detrazioni fiscali per i figli a carico**

Il limite reddituale per i figli a carico di età non superiore a 24 anni viene innalzato da 2.804 euro a 4.000 euro annui, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.

### **Commi 271 – Basi imponibili fiscali e previdenziali per alcuni dipendenti che operano all'estero**

Il comma 271, interpretando l'art. 51, comma 8, primo periodo, del DPR 917/1986 (TUIR), stabilisce che le retribuzioni del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura che operano all'estero, nonché del personale docente a contratto locale delle scuole statali italiane all'estero, costituiscono reddito nella misura del 50%, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali. A decorrere dal 1° aprile 2018 i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'art. 158, primo e secondo comma, del DPR 18/1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione. Ai fini fiscali, invece, resta imponibile il 50% della retribuzione.

Cordiali saluti

p. il Dipartimento previdenza  
Giuliano Ferranti